



COMUNICATO STAMPA n. 110/26

Lussemburgo, 16 luglio 2026

Sentenza della Corte nella causa C-209/23 | RRC Sports

Calcio: la Corte di giustizia si pronuncia sulla questione della compatibilità con il diritto dell'Unione delle norme della FIFA relative agli agenti

Due agenti di calciatori ¹ hanno adito un giudice tedesco ² con un'azione inibitoria volta a vietare l'applicazione di diverse norme della Fédération Internationale de Football Association (FIFA) che inquadrano l'esercizio dell'attività degli agenti di giocatori e di allenatori di calcio ³.

Le norme contestate riguardano in particolare

- **il divieto di rappresentare contemporaneamente due o tre delle parti** interessate dal trasferimento di un giocatore o di un allenatore, vale a dire il giocatore o l'allenatore, l'ente acquirente ⁴ e quello che cede il soggetto interessato;
- **il compenso** degli agenti, in particolare la sua soglia massima calcolata in percentuale sul valore del trasferimento o del compenso annuale del giocatore o dell'allenatore ⁵;
- **alcune modalità relative al rilascio e alla conservazione di una licenza FIFA** necessaria per l'attività di agente ⁶;
- **la possibilità di stabilire contatti con nuovi giocatori o allenatori** da rappresentare ⁷; e
- **la comunicazione di talune informazioni** alla FIFA, agli altri agenti, alle società sportive, alle leghe centralizzate, ai giocatori e agli allenatori ⁸.

Entrambi gli agenti ritengono che tali norme violino il diritto dell'Unione, vale a dire i divieti di intese e di abuso di posizione dominante, la libera prestazione dei servizi, nonché il regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) ⁹. Il giudice tedesco ha interpellato al riguardo la Corte di giustizia.

Secondo la Corte, **spetta in ultima analisi al giudice investito della controversia valutare se le norme della FIFA contestate siano contrarie al divieto di intese** o se possano essere considerate giustificate. La Corte gli fornisce a tal riguardo numerose indicazioni ai fini di tale valutazione.

Appare in ogni caso incompatibile con il divieto di intese la norma che vieta agli agenti di stabilire contatti o di stipulare un contratto di rappresentanza con un cliente già vincolato da un contratto di rappresentanza esclusiva al di fuori di un periodo di due mesi precedente la scadenza del contratto. Infatti tale divieto non è applicabile agli agenti che sono già vincolati da un contratto di rappresentanza esclusiva, cosicché questi ultimi possono rinegoziare i termini o stipulare un nuovo contratto al di fuori di tale periodo, ottenendo così un vantaggio indebito.

Per quanto riguarda il divieto di abuso di posizione dominante, la Corte constata che **la FIFA può essere considerata detentrica di una posizione dominante nel mercato dei servizi degli agenti** ai fini del trasferimento internazionale dei giocatori o degli allenatori professionisti, **nonché in quello dell'ingaggio dei giocatori o degli allenatori**, dal momento che tale posizione deriva dal potere normativo, di controllo e

sanzionatorio che essa esercita in relazione a tali mercati.

Orbene, **spetta al giudice investito della controversia valutare**, sulla base dei criteri forniti dalla Corte, **se le norme della FIFA contestate costituiscano un abuso di tali posizioni dominanti e, eventualmente, se tale comportamento possa essere giustificato**.

Quanto alla libera prestazione dei servizi, costituiscono ostacoli a tale libertà fondamentale: i) le norme della FIFA che limitano la rappresentanza multipla; ii) quelle relative alla licenza di agente, nella misura in cui esse subordinano la concessione di una siffatta licenza alla condizione che gli agenti non siano stati destinatari di determinate misure penali o disciplinari; e iii) le norme relative ai «contatti».

Le norme relative alla licenza di agente che ne subordinano il rilascio e la conservazione alle condizioni che gli agenti sottostiano alle norme della FIFA e, in mancanza, al diritto svizzero, nonché alla competenza della FIFA, delle sue federazioni affiliate e del Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) possono costituire una restrizione alla libera prestazione dei servizi solo se le norme rese così applicabili agli agenti siano esse stesse tali da dissuaderli dall'esercitare la loro attività in un altro Stato membro.

Spetta al giudice investito della controversia valutare se tali ostacoli alla libera prestazione dei servizi possano essere giustificati da un obiettivo legittimo di interesse generale, quale: (i) evitare i conflitti di interessi; (ii) fissare standard etici minimi e tutelare i giocatori e gli allenatori, in particolare all'inizio della carriera, dalle pratiche abusive degli agenti; (iii) assicurare un migliore livello di tutela ai clienti degli agenti e agli agenti stessi, stabilendo un quadro giuridico uniforme, unitamente a una procedura di controllo da parte di un organo decisionale unico; oppure (iv) garantire l'integrità del sistema dei trasferimenti e, più in generale, delle competizioni sportive.

Per quanto riguarda, infine, **il RGPD**, la Corte ricorda innanzitutto che quest'ultimo **disciplina solo il trattamento di dati relativi a persone fisiche**.

Spetta, in definitiva, al giudice investito della controversia valutare, tenendo conto delle precisazioni che gli sono fornite dalla Corte, **se il trattamento di dati personali** contenuti nelle informazioni che gli agenti devono comunicare alla FIFA **sia necessario per il perseguimento di legittimi interessi e, se del caso, se non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato**.

Ciò detto, la Corte constata che il RGPD osta alla divulgazione e alla pubblicazione, da parte di una federazione quale la FIFA, di qualsiasi sanzione inflitta agli agenti e ai loro clienti, nonché delle informazioni dettagliate vertenti sull'insieme delle compravendite che coinvolgono gli agenti.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia. La presentazione dei fatti e del contesto normativo si riferisce al periodo pertinente e si basa sul fascicolo di causa.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Luca Costanzo ☎ (+352) 4303 8575.

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106.

¹ Uno dei due, la RCC Sports, è una società con sede in Germania, e il primo è l'amministratore delegato di quest'ultima.

² Il Tribunale del Land, Magonza.

³ Si tratta, in particolare, di alcune disposizioni del regolamento della FIFA sullo status e sul trasferimento dei giocatori e del regolamento della FIFA sugli agenti, entrato in vigore nel 2023. Quest'ultimo stabilisce le condizioni generali applicabili alle persone che forniscono servizi in qualità di agenti nell'ambito del sistema internazionale dei trasferimenti dei giocatori e degli allenatori istituito dalla FIFA. In particolare, esso fissa norme che disciplinano l'offerta e la fornitura dei servizi di mediazione a beneficio dei giocatori, degli allenatori, delle società sportive e delle leghe centralizzate, nonché le modalità di compenso afferenti a tali servizi.

⁴ È prevista un'eccezione per la rappresentanza congiunta del giocatore o dell'allenatore e dell'ente acquirente quando entrambe le parti abbiano prestato il loro consenso espresso.

⁵ Per di più è vietato, tra l'altro, in linea di principio, ai terzi di versare i compensi dovuti a titolo del contratto di rappresentanza per conto delle controparti contrattuali dell'agente. Tale divieto mira a limitare il ricorso a determinati meccanismi finanziari per retribuire un agente. Inoltre, si presume che gli altri servizi forniti da un agente nei 24 mesi precedenti o successivi a una prestazione dei suoi servizi debbano essere considerati parte integrante di tali servizi di agente.

⁶ Il rilascio e la conservazione di una licenza FIFA sono subordinati alla condizione che i candidati e i titolari di tale licenza sottostiano, da un lato, alle norme della FIFA, nonché, in mancanza, al diritto svizzero e, dall'altro, alla competenza di tale federazione, delle federazioni affiliate e del Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS), la cui sede si trova in Svizzera. Per di più, ai fini del rilascio di una licenza FIFA, i candidati non devono mai essere stati riconosciuti colpevoli, in esito a un procedimento penale, di determinati reati, né essere stati destinatari di una sospensione di almeno due anni, di un'esclusione o di una radiazione pronunciata da un'autorità regolamentare o da un organo direttivo sportivo a causa di una violazione delle norme etiche o di deontologia professionale.

⁷ Il periodo durante il quale gli agenti possono stabilire contatti con un nuovo cliente vincolato da un contratto di rappresentanza esclusiva è limitato ai due mesi precedenti la scadenza del contratto. Inoltre, è vietato agli agenti stipulare un contratto con tale nuovo cliente al di fuori di detto periodo di due mesi.

⁸ Gli agenti devono depositare determinate informazioni su una piattaforma digitale gestita dalla FIFA. Per di più, i nomi e i recapiti degli agenti, i clienti che essi rappresentano, i servizi di agente forniti a ciascun singolo cliente, qualsiasi sanzione inflitta agli agenti e ai clienti, nonché le informazioni dettagliate relative a tutte le compravendite alle quali partecipano gli agenti, compreso l'importo del loro compenso, sono messi a disposizione delle società sportive, delle leghe centralizzate, dei giocatori, degli allenatori e degli agenti.

⁹ [Regolamento \(UE\) 2016/679](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati).